

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Tendenze europee e insegnamento del diritto canonico nell'Università di Torino del XVIII secolo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/18898> since

Publisher:

Jovene

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

UNIVERSITÀ DI TORINO
MEMORIE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE

SERIE III

MISCELLANEA IV

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU DROIT

LE DROIT PAR-DESSUS LES FRONTIÈRES

IL DIRITTO SOPRA LE FRONTIERE

«ATTI» DELLE JOURNÉES INTERNATIONALES
TORINO 2001

ESTRATTO



NAPOLI — CASA EDITRICE JOVENE — 2003

ALBERTO LUPANO

TENDENZE EUROPEE
NELL'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO CANONICO
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO DEL XVII SECOLO

Clemente Solaro della Margarita, esponente di primo piano della Restaurazione¹ sabauda, legittimista intransigente ma pure intellettuale sottile, tracciando un bilancio della propria esistenza espresse, paradossalmente, la propria soddisfazione per aver studiato in età napoleonica:

«avevo seguito il mio corso di legge e presa la laurea prima della Ristorazione; sotto l'Impero francese non vi era cattedra di jus canonico, non imparai fortunatamente le massime febroniane; studiai per conto mio il diritto ecclesiastico in autori non condannati dalla Chiesa, sentii le opinioni di dotti non ammiratori di Van Espen, Giansenio, delle libertà gallicane e del conciliabolo di Pistoia»².

Un simile giudizio – che non costituiva certamente una isolata espressione di disagio a proposito dell'insegnamento canonistico invalso a Torino³ – si prestava ad esprimere con efficacia il clima anticuriale maturato nella cultura torinese dal Settecento in avanti, grazie all'apporto di diversi fattori: l'insegnamento della Facoltà teologica, venato di giansenismo; la politica giurisdizionalista della corte sabauda, fermis-

¹ Sul periodo storico in questione si possono vedere gli interessanti rilievi di E. GENTA, *Ecclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, 1990, pp. 351-375.

² C. SOLARO DELLA MARGARITA, *Memorandum storico-politico*, Torino, 1851, p. 36.

³ Giudizi durissimi sulle dottrine canonistiche torinesi erano già stati espressi nella seconda metà del Settecento dal ministro della Santa Sede presso la corte sabauda, Emidio Ziucci: si leggano in P. SAVIO, *Devozione di mgr. Adeodato Turchi alla Santa Sede. Testo e DCLXXVII documenti sul giansenismo italiano ed estero*, Roma, 1938, soprattutto doc. CCXXVI, pp. 449-450.

sima nel difendere le tradizionali prerogative gallicane e regaliste contro la Santa Sede⁴ e, soprattutto, il determinante effetto del diritto canonico insegnato nell'Università dopo le riforme di Vittorio Amedeo II⁵.

Per l'Ateneo torinese e per l'intero apparato scolastico sabauda, rinnovati tra il 1714 e il 1729 avocando allo Stato il monopolio dell'istruzione, fino ad allora libera, il sovrano ed i suoi consiglieri avevano predisposto i contenuti dell'insegnamento impostandoli ad un programma culturale ben preciso⁶. La riforma avvenne in modo graduale, ma fu condotta con grande energia, attraverso tappe significative che si possono riassumere in alcuni passaggi fondamentali. Fu bandita ogni influenza esercitata in precedenza dall'autorità ecclesia-

⁴ Come ricordava ancora Massimo d'Azeglio scrivendo, compiaciuto, che in Casa Savoia «era tradizionale il rispetto al Papa, quanto la fermezza nel tenere in riga la Corte romana» (M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, Torino, 1971, cap. 9, p. 93).

⁵ Tra le opere più significative sulle riforme del sovrano vanno ricordate quelle di: M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, 1928, rist. anastatica, Torino, 1986, *passim*; G. S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in «Boll. della Soc. per gli studi stor. Arch. Art. della Provincia di Cuneo», LXXXIX (1983), fasc. 2, pp. 38-39; I. SOFFIETTI, *Le fonti del diritto nella Legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in *Studi in memoria di M. E. Viora*, Roma, 1990, p. 679-689; G. RICUPERATI, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino, 1994, p. 420 ss.

⁶ Cfr. G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II*, in «Boll. st. bibl. Sub.», LXVI (1968), fasc. 1, pp. 11-101; M. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda. L'istruzione secondaria dalla ratio studiorum alle Costituzioni del 1772*, Torino, 1981; EAD., *Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Torino, 1987; D. BALANI, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, 1996; P. DELPIANO, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino, 1997; M. VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, in «Boll. st. bibl. Sub.», XLV (1947), pp. 42-54.

stica diocesana: perciò l'arcivescovo di Torino, cancelliere dell'Ateneo fin dalla fondazione, fu ridotto ad un ruolo meramente cerimoniale. Il potere di controllo e di amministrazione degli studi fu tutto assegnato al Magistrato della Riforma, organo collegiale composto solo da funzionari regi, dai presidi delle Facoltà, e diretto dal gran cancelliere del regno. Conclusa questa prima fase del riordinamento, il re si preoccupò di togliere ai gesuiti le numerose cattedre che fino alla riforma essi avevano occupato nell'Ateneo. Inoltre il sovrano stabilì che per accedere all'Università gli studenti dovevano provare di aver svolto gli studi inferiori in scuole di Stato; pertanto i regolari, specialmente i gesuiti, dediti all'insegnamento pubblico nelle scuole inferiori, rimasero senza alunni laici. Infine, dai corsi di diritto canonico si esclusero gli elementi della tradizione curialista (per esempio furono eliminati argomenti come il primato papale e i relativi corollari, la citazione dei decreti delle congregazioni romane, delle sentenze rotali e quant'altro poteva ricollegarsi alla prassi favorevole ai privilegi ecclesiali).

Questo piano di riforma fu elaborato soprattutto da due giuristi siciliani, Francesco d'Aguirre e Niccolò Pensabene, consiglieri di Vittorio Amedeo II fin da quando il duca di Savoia era divenuto re di Sicilia. Poi avevano seguito il loro re anche a Torino.

Si trattava di giuristi abituati a valutare i rapporti tra Stato e Chiesa secondo i parametri del regalismo di stampo spagnolo; per di più erano sensibili al giansenismo, e dunque detestavano i gesuiti, oltre a tutto ciò che essi rappresentavano: la difesa dell'ortodossia controriformistica, e delle prerogative del papato, il probabilismo teologico e la casuistica morale, inoltre avversavano la tradizionale cultura retorica barocca della Compagnia⁷. I riformatori erano animati dal

⁷ Su giurisdizionalismo e giansenismo siciliani rimando a M. CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti sici-*

proposito di svecchiare la cultura subalpina, aggiornandola alle più moderne tendenze intellettuali circolanti in Europa, anche attraverso l'assunzione di docenti provenienti da altri Stati italiani.

Con tali premesse si realizzò la nuova Università torinese e l'insegnamento canonistico venne disciplinato dallo Stato di conseguenza, in maniera da assecondare il giurisdizionalismo caratteristico della corte torinese⁸.

Furono istituite due cattedre di diritto canonico: una per la spiegazione dei principi generali della materia, perciò detta di istituzioni, l'altra di decretali.

La riforma sabauda della materia aveva in programma una didattica che non consisteva solo nel tradizionale commento esegetico al *Corpus iuris canonici*, ma mirava a introdurre ulteriori elementi nelle lezioni: voleva spiegare l'evoluzione diacronica degli istituti, oltre ai decreti tridentini, ai

liani del secolo XVIII, in «Il dir. Eccl.», fasc. I, 68 (1957), pp. 305-385, ora riedito in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, Milano, 1996, pp. 3-78. A proposito del titolo regio ottenuto dai Savoia prima sulla Sicilia poi sulla Sardegna, cfr. il recente contributo di E. MONGIANO, «*Universae Europae securitas*». *I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia*, Torino, 1995, p. 18 ss.; e I. SOFFIETTI, *Il principio dell'equilibrio nell'Europa del secolo XVIII. Nota introduttiva*, Ivi, pp. VII-XVI. A proposito del D'Aguires si veda R. ZAPPERI, *Aguirre, Francesco d'*, in *Diz. Biog. degli It.*, 1, Roma, 1960, pp. 511-512. Cfr., per tutti, RICUPERATI, *L'età di Vittorio Amedeo II*, cit., pp. 421-425.

⁸ Relativamente al giurisdizionalismo subalpino cfr. A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori italiani del Seicento e del Settecento*, Torino, 1914; P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino, 1958; R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studi del diritto ecclesiastico subalpino*, voll. I-II, Torino, 1971-1976. Cfr. anche gli spunti di carattere giurisdizionalista offerti da M. GORINO, *Girolamo Spanzotti. Contributo alla storia del giansenismo in Piemonte*, Torino, 1931; ID., *Documenti per la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e degli usi gallicani in Piemonte*, in «Boll. st. bibl. sub.», LVI (1958), pp. 104-158.

principi delle relazioni tra Stato e Chiesa, al contenuto dei concordati, alla letteratura dottrinale.

Si inaugurava ufficialmente un metodo storico-sistemático che, già abbastanza diffuso nell'Europa centro-settentrionale, si prestava eventualmente, a seconda delle circostanze, ad immettere nei corsi elementi lontani dal diritto canonico classico, o addirittura principi ad esso contrari, cioè di carattere giurisdizionalista, favorevoli allo Stato e riduttivi delle immunità ecclesiali⁹.

La scuola dei canonisti torinesi si è differenziata in due linee principali, entrambe alimentate da suggestioni culturali provenienti dall'estero, le quali hanno oltrepassato con successo i confini geografici e politici degli Stati sabaudi.

Una prima linea, predominante soprattutto nella prima metà del Settecento, ha assunto e mantenuto un prevalente carattere storico-erudito, diretto alla analisi delle fonti canoniche: dunque rivolto pure alla critica delle fonti pregraziane, in particolare delle false decretali dello Pseudo Isidoro, su cui si fondavano molte pretese curialiste di giurisdizione temporale ecclesiale.

Un'altra linea invece, affermata dalla seconda metà del secolo in avanti, si è dedicata per lo più alla costruzione di teorie di stampo giurisdizionalista che hanno risentito dell'influsso di tante correnti ideologiche: correnti gallicane dalla Francia, giuseppiniste dall'Austria, oppure anticuriali e polemiche attinte dal pensiero antipapale di autori italiani del Sei e Settecento.

Il primo indirizzo, quello di carattere storico, trova la sua origine in Mario Agostino Campiani¹⁰. Il professor Campiani,

⁹ Cfr. i rilievi di un canonista 'classico' come A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem iuris canonici*, Mechliniae-Romae, 1945, 2a ed., p. 531.

¹⁰ Sul personaggio rinvio a G. Ricuperati, *Campiani, Mario Agostino*, in *Diz. Biog. degli It.*, 17, Roma, 1974, pp. 529-531. F. FANTINI, *Il giurista*

di formazione romana, fu chiamato a Torino in sostituzione di Gian Vincenzo Gravina, il quale aveva sì accettato la cattedra di decretali offertagli dal D'Aguirre presso l'Ateneo subalpino, ma era morto alla vigilia della partenza per il Piemonte¹¹. Il Campiani, allievo del Gravina, introdusse a Torino i metodi umanistici e razionalistici che il maestro aveva applicato con successo all'Università la Sapienza di Roma. Nella sua opera di docente, sia di istituzioni sia di decretali, il Campiani espose le fonti del diritto canonico con scrupolose analisi filologiche; inquadrò sempre le istituzioni ecclesiali in prospettiva storica, ricostruendone l'origine e lo sviluppo.

Egli parlava secondo lo spirito del Gravina. Così si mostrava contrario al sistema morale e ai metodi didattici e retorici della Compagnia di Gesù; e non risparmiava critiche all'eccessiva autorevolezza acquisita dalla dottrina, mettendo in evidenza che essa correva il rischio di oscurare persino il significato genuino delle fonti canoniche.

Rimpiangeva la Chiesa delle origini, invocava una concordia generale tra Stato e Chiesa per superare i conflitti di giurisdizione; ma esprimeva sempre un profondo rispetto per le leggi ecclesiali vigenti, elogiava l'opera di Graziano, non discuteva mai l'autorevolezza della gerarchia ecclesiastica.

Il Campiani citava soprattutto gli studiosi delle fonti e degli istituti canonici con un approccio storico e umanistico;

settecentesco Mario Agostino Campiani e le decisioni dei supremi tribunali degli Stati sabaudi, tesi di laurea in Giurisprudenza, a. a. 1996-1997, in Biblioteca Patetta del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, tesi 1090 e ID., *Una raccolta di sentenze del primo Settecento opera di molti autori*, in «Boll. st. bibl. Sub.», XCIX, fasc. 1 (2001), pp. 123-151.

¹¹ Sul Gravina cfr.: C. GHISALBERTI, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano, 1962; A. QUONDAM, *Cultura e ideologia di Gian Vincenzo Gravina*, Milano, 1968; ID., *Filosofia della luce e luminosi nelle egloghe del Gravina: documenti per un capitolo della cultura filosofica di fine Seicento*, Napoli, 1970. Sulle circostanze della mancata partenza per Torino si veda RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama*, cit., p. 20 ss.

poco gli importava se fossero italiani o francesi, se curialisti, o se gallicani.

Ad esempio gli autori più citati risultano Cesare Baronio e Roberto Bellarmino, accanto a Claude Fleury, François Duaren (di tendenze gallicane), Jean Coras, canonista calvinista, Jean Cabassut (Cabassutius), Christophe Iustel, e persino i gesuiti Jean Hardouin e Emmanuel Tellez Gonzales; non mancano ampi riferimenti alle opere di Louis Thomassin, Jean Morin, e del cardinale Francesco Zabarella¹².

Il filone storico-filologico inaugurato dal Campiani fu proseguito da Carlo Sebastiano Berardi¹³, sacerdote e professore prima di istituzioni e poi di decretali. Resta celebre la sua

¹² Queste riflessioni sull'opera canonistica del Campiani sono basate sul testo delle sue lezioni di diritto canonico conservate in Milano, nella biblioteca privata dei marchesi Biandrà di Reaglio. Il manoscritto si intitola *Cursus institutionum iuris pontificii ad hanc formam redactus a sapientissimo antecessore regii taurinensis archyginnasii Mario Augustino Campiano a Priverno anno MDCCXXIV et Vespasianus Lodovicus Ignatius de Blandrate tridinensis artium liberalium magister et iuris utriusque baccalaureus scripsit in regio taurinense archyginnasio MDCCXXIV*. Il manoscritto è composto da 112 carte, paginate da 1 a 223, più una carta non paginata contenente sulle due facciate l'*Index institutionum iuris pontificii*. Il codice è particolarmente prezioso, perché non sono riuscito a trovare altri esemplari dell'opera presso biblioteche torinesi o di altre località subalpine; per un'analisi del trattato mi permetto di rinviare al mio lavoro: A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino, 2001, p. 99 ss.

¹³ Nato a Oneglia nel 1719; ottenne la laurea in leggi presso l'Università di Torino nel 1745, divenendo subito membro del collegio dei dottori di giurisprudenza. Seguì i corsi del Chionio. Dal 1754 tenne la cattedra di decretali, ma compose anche un manuale *Iuris ecclesiastici institutiones*, pubblicato postumo dall'allievo Baudisson (Taurini 1769). Fu consultore regio per la materia canonica. Morì repentinamente a Mondovì nel 1768, ed è sepolto nella sacrestia della parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo a Mondovì Breo. Cfr.: F. MARGIOTTA BROGLIO, *Berardi, Carlo Sebastiano*, in *Diz. Biog. degli It.*, 7, Roma, 1979, pp. 750-755.

edizione del *Decretum Gratiani*, che si ispirava alla revisione intrapresa in passato, oltre che dai correctores romani, anche da Antonio Agustin, Etienne Baluze, Zeger Bernard Van Espen. Il Berardi sul *Decretum* svolse un lavoro imponente sia di ricostruzione critica, sia di commento che gli procurò la stima di papa Benedetto XIV e innalzò il livello della scuola canonistica torinese¹⁴.

Degni di nota, anche perché diffusi e ristampati in numerosi Stati europei fino alla prima metà del XIX secolo, sono pure i *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*¹⁵.

Il magistero prestigioso del Berardi è riconosciuto da tutta la letteratura di diritto canonico, pur con qualche riserva sulla sua ortodossia¹⁶. Nei testi destinati alla divulgazione egli si espresse talvolta in maniera audace, però in una prospettiva dottrinale non proprio anticuriale.

Invece la sua personalità risulta assai differente negli scritti preparati in qualità di consulente del re di Sardegna: si tratta di pareri riguardanti la politica ecclesiastica interna sabauda, che dovevano rimanere segreti.

Per esempio nel saggio *Idea del governo ecclesiastico* (composto nel 1764), studiato da Arnaldo Bertola, il professore di decretali professa principi chiaramente giurisdizionalisti e antiromani, vicini alle tesi di Edmond Richer¹⁷ e di Zeger

¹⁴ Uscirono in tutto quattro volumi curati dal Berardi: *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendationum codicum fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati*, Augustae Taurinorum 1752-1757. Cfr. M. CASTELLANO, *Carlo Sebastiano Berardi storico e commentatore del diritto canonico*, in «*Angelicum*», XXXV (1948), pp. 300-328. Cfr. anche A.M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium*, 2a ed., Roma, 1974, p. 213.

¹⁵ *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*, 4 voll., Taurini, 1764 (1ª ed.).

¹⁶ L. CARRET, *Berardi, Charles Sebastien*, in «*Dict. De droit can.*», II, Paris, 1937, col. 766.

¹⁷ Per tutti cfr. R. NAZ, *Richer, Edmond*, in «*Dict. De droit can.*», VII, Paris, 1965, col. 686.

Bernard Van Espen¹⁸. Ammette il potere assoluto dei principi, ai quali spetta lo 'ius protectionis' sulla Chiesa, oltre che la difesa dei vescovi e dei pastori contro gli 'abusi' papali.

Contesta inoltre l'autorevolezza del papa e della curia pontificia, responsabile della limitazione dei diritti del collegio episcopale, sostiene l'obbligo di osservare soltanto le leggi ecclesiastiche fondamentali, le più antiche, che, secondo il docente, costituiscono il diritto canonico vero e proprio, e dichiara prive di obbligatorietà le decisioni della curia romana, la dottrina e la giurisprudenza quando fossero in contrasto con le leggi fondamentali della Chiesa¹⁹.

Il Berardi fu dunque un canonista anfibio, capace di fornire due interpretazioni differenti sulla stessa materia: una ortodossa come professore pubblico, un'altra di natura giurisdizionalista come consigliere del re²⁰.

Invece è con il sacerdote Francesco Antonio Chionio, allievo del Campiani, che pure nelle lezioni di diritto canonico si inaugurò un indirizzo decisamente giurisdizionalista tutto a difesa dello Stato, contro le tradizionali prerogative della Chiesa.

Il Chionio svolse un insegnamento di carattere storico-filologico, sul modello inaugurato dal Campiani, fino all'anno accademico 1753-54, quando, su ispirazione del conte Carlo Luigi Caissotti²¹, che sorvegliava gli studi universitari, dettò

¹⁸ In particolare si consulti G. LECLERC, *Zeger Bernard Van Espen (1646-1728) et l'autorité ecclésiastique. Contribution à l'histoire des théories gallicanes et du jansénisme*, Zürich, 1964.

¹⁹ Si veda A. BERTOLA, *Introduzione a Carlo Sebastiano Berardi. Idea del governo ecclesiastico*, a cura di A. Bertola e L. Firpo, Torino, 1963, pp. 5-39, oltre alla trascrizione del manoscritto berardiano qui pubblicata.

²⁰ Mi permetto di rinviare anche alle riflessioni contenute in LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo*, cit., pp. 350-361.

²¹ Il Caissotti era un burocrate giurisdizionalista, impegnato a fondo nella lotta contro la curia romana fin dai tempi della preparazione del concordato del 1727: si veda V. CASTRONOVO, *Caissotti, Luigi Carlo*, in *Diz. Biog. degli It.*, 16, Roma, 1973, pp. 376-378.

per il corso di decretali un trattato *De regimine Ecclesiae* che pretendeva di regolare in teoria il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, ispirandosi al *De concordia sacerdotii et imperii* di Pierre de Marca²².

In realtà il trattato del Chionio è quasi del tutto costruito sulla base del pensiero del Van Espen, ma supera il maestro di Lovanio con un giurisdizionalismo estremo e anticipa persino una parte delle dottrine febroniane (che sarebbero state divulgate soltanto nel 1763)²³.

Tra l'altro il Chionio esprime – è la prima volta che accade a Torino – giudizi durissimi sulla compilazione dello Pseudo Isidoro e sul *Decretum Gratiani*, in aperto contrasto con quanto aveva insegnato il Campiani. Il Chionio, che difende l'assolutismo dei sovrani, afferma che la Chiesa ha solo giurisdizione spirituale, perciò è giuridicamente incapace in materia temporale, e, di conseguenza, egli subordina all'autorizzazione del potere civile ogni azione 'esterna' della comunità ecclesiale: così risulta che i fedeli sono titolari soltanto di un diritto originario ad esercitare il culto privato, cioè possono, secondo legge naturale, pregare nelle loro case; ogni atto che trascende il culto privato (persino la predicazione della parola di Dio, l'amministrazione dei sacramenti, lo svolgimento di funzioni pubbliche) deve essere sottoposto al consenso del re. Il canonista afferma che lo stesso Gesù Cristo ha voluto che l'esercizio pubblico della religione dipendesse dai sovrani, dunque il capo dello Stato può concedere o negare alla Chiesa il diritto di esercitare il culto pubblico. Anzi lo

²² P. DE MARCA, *Dissertationum de concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus Ecclesiae gallicanae libri octo*, Francofurti, 1708; sul personaggio resta fondamentale la consultazione della monografia di F. GAQUERE, *Pierre De marca (1594-1662). Sa vie, ses oeuvres, son gallicanisme*, Paris, 1932.

²³ Sul pensiero del Chionio cfr. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo*, cit., soprattutto pp. 219-350.

stesso governo della Chiesa locale è sottoposto al controllo dello Stato per il bene della collettività.

A causa delle sue dottrine il Chionio fu allontanato dalla cattedra su ordine di re Carlo Emanuele III, anche in seguito alle forti proteste dell'arcivescovo e degli ambienti curialisti torinesi, capeggiati in questa circostanza dai domenicani²⁴.

L'insegnamento del Chionio segna un salto di qualità nella docenza di diritto canonico a Torino. Con il Chionio il commento alle decretali diventa un veicolo per introdurre nelle lezioni anche i principali elementi della polemica anticurialista, vale a dire dei principi di stampo apertamente giurisdizionalista, e per far sorgere una didattica tutta di carattere dottrinale che ha contribuito a diffondere le idee del Van Espen in area subalpina²⁵.

L'insegnamento giurisdizionalista del Chionio fu proseguito da due sacerdoti: Innocenzo Maurizio Baudisson²⁶, professore di istituzioni, e Giovanni Battista Agostino Bono²⁷,

²⁴ Infatti, in prima linea contro il Chionio, si schierò il domenicano Chignoli che fu determinante nella condanna morale del canonista. Egli era un 'tomista rigido', famoso anche per il rigorismo morale. Su di lui si legga la voce editoriale *Chignoli, Nicolò Agostino*, in *Diz. Biog. degli It.*, 24, Roma, 1980, pp. 764-765

²⁵ Una recente e notevole messa a punto sulla persona e sulle teorie del Van Espen si trova negli *Atti*, in corso di edizione, del convegno *Zeger Bernard Van Espen (1646-1728). 300 years. Ius ecclesiasticum universum, Leuven (Belgium), 21-23 september 2000*.

²⁶ Il Baudisson (1737-1805), si laureò in teologia nel 1761, in ambe leggi il 25 aprile 1764. Il governo repubblicano provvisorio del 1798 chiamò sia il Bono sia il Baudisson a collaborare con il nuovo corso politico. Cfr. STELLA, *Giurisdizionalismo*, cit., pp. 29-32; G. LOCOROTONDO, *Baudisson, Innocenzo Maurizio*, in *Diz. Biog. degli It.*, 7, Roma, 1965, pp. 288-289; da ultimo A. LUPANO, *Il canonista torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo*, in «Riv. di st. del dir. It.», LXVI (1993), pp. 299-413.

²⁷ Il Bono (1731-1799) frequentò sia la Facoltà teologica sia quella giuridica, laureandosi nel 1756; cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, cit., p. 264 ss.; STELLA, *Giurisdizionalismo*, cit., pp. 24-28; G. RICUPERATI, *Bono, Giovanni Battista Agostino*, in *Diz. Biog. degli It.*, 12, Roma, 1970, pp. 282-285;

docente di decretali. Entrambi furono in cattedra all'Università di Torino per trent'anni: dal 1767 al 1797.

La loro carriera accademica si concluse alle soglie della dominazione francese sugli Stati sabaudi: i due canonisti aderirono con entusiasmo alle idee della Rivoluzione e assunsero incarichi nei governi filo-francesi che si susseguirono dal 1798 fino all'annessione con la Francia.

Il magistero del Bono e del Baudisson riassume nell'Ateneo torinese numerosi elementi della cultura giurisdizionalista e anticurialista europea. Entrambi riservano censure durissime alle fonti canoniche tradizionali: al *Decretum* di Graziano e alle decretali pontificie.

In particolare il Bono esprime delle teorie molto interessanti sul matrimonio: distingue il contratto dal sacramento; sostiene che il sacramento si aggiunge al contratto naturale delle nozze attraverso la benedizione sacerdotale come un elemento accessorio. Di conseguenza, il Bono riconosce che il matrimonio cristiano, considerato come negozio naturale e civile, rientra tra le materie sottoposte alla legge dello Stato; perciò il sovrano può disciplinare il contratto matrimoniale e i suoi effetti.

Il pensiero esposto dal Bono si ritrova più o meno identico nel giurisdizionalismo europeo a partire dal XVII secolo: sono notissime le teorie di Marco Antonio de Dominis e Jean Launoy²⁸.

G. RAINERO, *Ricerche storico-giuridiche sulla dottrina canonistica sabauda del secolo XVIII: Giovanni Battista Agotino Bono*, tesi di laurea in Giurisprudenza, a. a. 1997-1998, in Biblioteca Patetta dell'Università di Torino, tesi 1197, che rettifica la data di nascita del Bono collocandola al 1731. Il re Carlo Emanuele IV, d'intesa col nuovo arcivescovo Buronzo del Signore, istituì una Giunta ecclesiastica allo scopo di controllare i regolari, il clero secolare, gli studi. Su consiglio della Giunta il 24 ottobre 1797 il Bono fu giubilato col collega Baudisson (STELLA, *Giurisdizionalismo*, cit., p. 22).

²⁸ Per un riassunto di esse in relazione al pensiero del Bono mi permetto di rinviare ancora a LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo*, cit., pp.

Ma il Bono arriva allo stesso risultato degli anticurialisti del passato attraverso percorsi differenti: infatti egli sostiene che la Chiesa ha sempre solo dettato leggi sul sacramento, mai sul contratto matrimoniale; e se talvolta la Chiesa ha legiferato sul matrimonio ciò è avvenuto per delega dei sovrani; inoltre 'inventa' una esegesi particolare a proposito dei canoni tridentini sulla materia matrimoniale, per cui riconosce che il concilio ha voluto esporre dei principi di natura disciplinare, non dogmatica. Di conseguenza il fedele può accettarli o rifiutarli²⁹.

Il Bono espone questa serie di teorie per la prima volta a Torino sulla scia delle riforme di Giuseppe II (la patente matrimoniale dell'imperatore risale al 1783), proprio quelle riforme che aprirono la strada alla contrapposizione del matrimonio civile al canonico tipica degli Stati laici. In particolare il pensiero del Bono si ricollega anche a Joseph Valentin Eybel, il canonista che meglio di ogni altro sostenne le innovazioni giuseppine³⁰ e riflette pure qualcosa dei decreti del celebre sinodo di Pistoia, voluto dal granduca di Toscana e dal vescovo Scipione de' Ricci nel 1786³¹.

367-368. Le principali teorie del De Dominis sono riferibili al trattato *De republica ecclesiastica libri X*, Francofurti, 1620; quelle del De Launoy al testo *Regia in matrimonium potestas*, che ho consultato nell'edizione compresa in *Opera omnia*, I, Coloniae Allobrogorum, 1731.

²⁹ Le tesi matrimonialistiche del Bono sono contenute in numerosi trattati a stampa, che si possono così elencare: *Ex iure ecclesiastico ad titulum de sponsalibus et matrimonio* (sono 68 tesi stampate a Torino nel 1784 e riedite nel 1788); *Tractatio de coniugiorum iuribus* (s. l. e s. a.); cfr. anche LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo*, cit., pp. 369-386.

³⁰ Le principali tesi dell'Eybel furono presentate nel trattato *Introductio in ius ecclesiasticum catholicorum*, Vindobonae, 1777.

³¹ La bibliografia in merito al sinodo e al suo promotore è notoriamente enorme; per tutti, si veda l'aggiornamento contenuto in «*Il sinodo di Pistoia del 1786*». *Atti del convegno internazionale per il secondo centenario. Pistoia-Prato, 25-27 settembre 1986*, a cura di C. Lamioni, Roma, 1991.

È poi molto interessante il trattato *De potestate Ecclesiae* del Bono che risente del pensiero del Chionio e arriva quasi alle stesse conclusioni³².

Il canonista Baudisson ha lasciato un trattato *Iuris ecclesiastici institutiones*, tipicamente giurisdizionalista nell'impostazione e con molte suggestioni richeriste³³ e illuministe. Ad esempio spesso per spiegare alcuni aspetti del diritto canonico si basa sulle teorie dell'illuminista trentino Carlo Antonio Pilati, italiano di nascita ma formatosi culturalmente in Austria e in Germania³⁴.

Il Baudisson riconosce la giurisdizione esclusivamente spirituale della Chiesa, difende i diritti dei laici richiamandosi al modello della Chiesa primitiva. Assegna l'infallibilità al concilio ecumenico. Diffida del clero regolare specialmente dei gesuiti, e riconosce l'assolutismo dei sovrani, ai quali tutti sono sottomessi; proclama inoltre il loro diritto di protezione e di ingerenza sulla vita ecclesiale³⁵.

Questi canonisti piemontesi del Settecento, di cui si sono ricordati i nomi più prestigiosi, sono elementi importanti

³² Io. A. BONI *De potestate Ecclesiae*, corso di decretali per l'anno accademico 1787, ms. conservato in Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta, ms. 142. Ringrazio il prof. Gian Savino Pene Vidari per avermi segnalato questo codice.

³³ Degli influssi culturali provocati dall'opera di Edmond Richer si è occupato A. LANDI, *Il richerismo e i suoi precedenti storico-canonistici*, in «*Il sinodo di Pistoia del 1786*», cit., pp. 293-303.

³⁴ Il Pilati (1733-1802) fu giurista di valore, anticurialista assai vivace, professore di diritto civile, sensibile alle dottrine massoniche, giuseppiniste e febroniane. Su di lui si veda: M. RIGATTI, *Un illuminista trentino del secolo XVIII, Carlo Antonio Pilati*, Firenze, 1923; M.R. DI SIMONE, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, 1992; *Bibliografia pilatiana (1764-1984)*, a cura di L. Borrelli-A. Di Sicli, in «Ann. dell'Ist. St. italo-germ. in Trento», XI (1985), p. 295 ss.

³⁵ Cfr. LUPANO, *Il canonista torinese*, cit.

nella cultura giuridica subalpina, perché hanno attinto idee e modelli dal contesto culturale europeo più evoluto del loro tempo, inserendoli poi entro i confini della patria.

Tuttavia sono canonisti che non risultano semplicemente fautori del gallicanesimo o del febronianesimo: talvolta hanno espresso dei principi giurisdizionalisti tradizionali ma li hanno giustificati con sfumature nuove, alcune abbastanza originali per la scienza del diritto canonico, alcune altre connesse invece alle esigenze della politica anticuriale del regno di Sardegna.

In particolare la loro opera è stata determinante per impostare in senso anticuriale non solo la scienza accademica, ma pure la mentalità dei grandi funzionari di Stato, l'azione pastorale di molti vescovi laureati nella facoltà giuridica: si badi, vescovi piemontesi, savoiard, nizzardi e sardi.

E soprattutto questi canonisti hanno influenzato in modo durevole la giurisprudenza delle supreme magistrature, i *Senati*³⁶ – di Torino, Chambéry, Nizza – creando un collegamento tra teoria e prassi che è stato efficacissimo per l'affermazione concreta dei peculiari caratteri del giurisdizionalismo in area sabauda.

³⁶ Sull'argomento, rinvio alla messa a punto contenuta in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime-Restoration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino, 2001.